



I.C. GIULIANA SALADINO

**Istituto Comprensivo Statale
“GIULIANA SALADINO”**

Via Barisano da Trani, 7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608

90145 – P A L E R M O

Cod. Fiscale 80013800828 – CM PAIC897004

Osservatorio di Area Distretto 12 – Ambito territoriale 19

www.icgiulianasaladino.edu.it - Mail: paic897004@istruzione.it

Circolare n. 296/A.S. 2020-2021

Palermo, 19/03/2021

AL PERSONALE

AI GENITORI

AL DSGA

OGGETTO: Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione antiCOVID-19”.

si trasmette la nota prot. n. 10154 del 15.03.2021 del Ministero della salute relativa all’oggetto e consultabile nel seguente link:

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79181&parte=1%20&serie=null>

Con la Nota 10154 l’ISS ha ritenuto necessario fornire specifiche indicazioni che, basate sulle evidenze ad oggi disponibili, possano essere di riferimento per l’implementazione delle strategie di prevenzione e controllo dei casi di COVID-19 sostenuti da queste varianti virali.

La circolazione delle varianti richiede una **modifica** delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani) in ambito comunitario e assistenziale.

In particolare, per l’ambito scolastico sono definite nuove indicazioni in merito a:

Ricreazione

“si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che **sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria** (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)“

Una questione che comporta che in classe i docenti si assicurino che durante la ricreazione gli alunni mantengano i 2 metri di distanza.

Misure per il personale scolastico

Per quanto riguarda le **vaccinazioni del personale scuola**, il documento dell'ISS spiega che non è ancora noto quanto i vaccini proteggano le persone vaccinate anche dall'acquisizione dell'infezione.

È possibile, infatti, che la vaccinazione non protegga altrettanto bene nei confronti della malattia asintomatica (infezione) e che, quindi, **i soggetti vaccinati possano ancora acquisire SARS-CoV-2, non presentare sintomi e trasmettere l'infezione ad altri soggetti.**

Da tutto ciò deriva che il personale scuola vaccinato deve continuare a mantenere un assoluto rigore in tema di comportamenti preventivi, quali l'uso dei DPI e dei dispositivi medici, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione poiché non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell'acquisizione dell'infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone.

Questo ancor più alla luce dell'attuale situazione epidemiologica che vede la comparsa e la circolazione di nuove varianti virali, che appaiono più diffuse rispetto al virus circolante nella prima fase della pandemia e per le quali la protezione vaccinale potrebbe essere inferiore a quella esercitata rispetto al ceppo virale originario.

Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute, questa deve essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata, e, pertanto, devono essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie (quarantena).

Si coglie l'occasione che per “**contatto stretto**” si intende l'esposizione ad alto rischio a un caso probabile o confermato; tale condizione è definita, in linea generale, dalle seguenti situazioni:

una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19,

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano),

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti,

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI (es. FFP2, FFP3, guanti) e dispositivi medici appropriati (es. mascherine chirurgiche).

La persona vaccinata considerata “contatto stretto” deve osservare, purché sempre asintomatica, un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato in decima giornata o di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, come da indicazioni contenute nella Circolare n. 32850 del 12/10/2020.

<http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20201013/circolare-ministero-della-salute-32850-del-12-ottobre-2020-covid-19-indicazioni-per-la-durata-ed-il-termini-dell-isolamento-e-della-quarantena.pdf>

Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti virali, per i contatti di caso COVID-19 sospetto o confermato con infezione sostenuti da variante, la quarantena non può essere interrotta al decimo giorno e deve essere effettuato un test molecolare al 14° giorno di quarantena.

La pubblicazione nel sito web istituzionale equivale ad ogni effetto alla affissione all'albo ufficiale

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giusto Catania

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n° 39/1993